



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

VERBALE DEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO N. R.G. 57480/2012

tra

ANNAMARIA, ARIANNA, SARA e BARBARA INVERNIZZI, quali eredi beneficiarie di TERESITA TICOZZI

RECLAMANTI

e

MARCO INVERNIZZI

GRANDE CASA ALIMENTARI SRL IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE AVV. DE NOVA

RECLAMATI

Oggi **15 novembre 2012** alle ore **10.30** innanzi al Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA

Presidente relatore

dott. MARIANNA GALIOTO

Giudice

dott. ANGELO MAMBRIANI

Giudice

sono comparsi:

- per le reclamanti l'avv. FACCHETTI;
- per il reclamato MARCO INVERNIZZI l'avv. FUSETTI;
- per la GRANDE CASA ALIMENTARI SRL, in persona del curatore speciale avv. DE NOVA l'avv. DE NOVA personalmente con l'avv. MARIA CRISTINA SERRA.

L'avv. DE NOVA si rimette al Tribunale quanto alla questione preliminare di legittimazione delle reclamanti.

L'avv. FUSETTI insiste in particolare nel reclamo incidentale e ribadisce che a seguito della comunicazione dei soci superstiti dell'8.6.2012 le eredi della originaria ricorrente TICOZZI non sono legittimate a continuare la domanda cautelare.

L'avv. FACCHETTI si riporta agli scritti e ribadisce il carattere abusivo della comunicazione dell'8.6.2012 e in ogni caso la legittimazione in via di surroga delle eredi. In estremo subordine chiede che il reclamato sia condannato alle spese.

L'avv. FUSETTI contesta le conclusioni avversarie e ribadisce la richiesta di reclamo incidentale con condanna di controparte alle spese anche della fase collegiale.

L'avv. SERRA nel merito si rimette alla decisione del collegio; si rimette altresì al collegio quanto alla eventuale liquidazione delle spese a favore del curatore speciale per la partecipazione all'odierna udienza.

il Tribunale

si riserva di provvedere sui reclami.

Il Presidente

Elena Riva Crugnola

Successivamente, a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

il Tribunale

come sopra composto;

rilevato che, proposta dalla procuratrice della socia TERESITA TICOZZI domanda cautelare di revoca ex art.2476 cc dell'amministratore unico della srl GRANDE CASA ALIMENTARI. MARCO INVERNIZZI, nel corso della trattazione cautelare è sopraggiunto il decesso della socia TICOZZI, con successiva costituzione avanti il g.d. di ANNAMARIA, ARIANNA, SARA e BARBARA INVERNIZZI quali eredi della TICOZZI;

rilevato che il ricorso cautelare è stato rigettato, nel merito, dal g.d. con il provvedimento 23/24 luglio 2012, qui reclamato;

rilevato che:

- le eredi della socia originaria ricorrente hanno interposto **reclamo** lamentando la erroneità della motivazione del g.d. in termini di *fumus* e di *periculum*,
- motivi di reclamo contrastati dal reclamato INVERNIZZI, il quale ha peraltro svolto in via preliminare **reclamo incidentale** quanto alla mancata considerazione da parte del g.d. della carenza di legittimazione delle attuali reclamanti a coltivare la domanda cautelare (questione da lui sollevata già avanti al g.d., cfr. verbale udienza del 10.7.2012),
 - essendo presente nello statuto clausola di gradimento per il caso di morte di un socio, clausola prevedente facoltà dei soci superstiti di decidere "*se continuare la società con gli eredi del socio defunto o liquidare agli stessi la quota*" (cfr. doc.13 reclamato, art.5),
 - ed avendo nel caso appunto i soci superstiti comunicato alle eredi della TICOZZI la loro volontà di avvalersi del "*diritto di esclusione*" con missiva dell'8.6.2012,
- reclamo incidentale questo contraddetto dalle reclamanti principali,
 - sia rilevando l'illegittimità della "comunicazione di esclusione" in quanto espressione di abuso nonchè il loro interesse a una corretta gestione della società, data la loro qualità di creditrici della quota della defunta socia da liquidarsi in loro favore,
 - sia svolgendo in subordine domanda, quali eredi della originaria ricorrente, per la condanna dell'INVERNIZZI alle spese processuali previo accertamento della sua soccombenza virtuale;

ritenuto che sia **fondato il motivo di reclamo incidentale riguardante la carenza di legittimazione delle attuali reclamanti** a coltivare la domanda cautelare (motivo che concerne l'esame di questione comunque rilevabile d'ufficio in quanto attinente alla legittimazione delle reclamanti), posto che:

- la legittimazione a richiedere la misura cautelare tipica ex art.2476 cc terzo comma è attribuita espressamente dalla norma ai soli soci di srl, risultando, del resto, in via sistematica connessa allo specifico disegno organizzativo di tale forma di società di capitali, come delineato dalla riforma del 2003;
- le attuali reclamanti non rivestono oggi la qualità di socie della srl GRANDE CASA ALIMENTARI, date le previsioni statutarie e dato l'esercizio da parte dei soci superstiti della loro facoltà di non proseguire la società con le eredi della socia defunta, come da comunicazione prodotta e della quale le reclamanti non hanno contestato la ricezione, ma solo un preteso carattere abusivo, carattere di per sè difficilmente configurabile a fronte del diritto potestativo attribuito ai soci superstiti dallo statuto e comunque non apprezzabile nella presente sede cautelare, nella quale neppure è stata prospettata alcuna domanda di merito al riguardo;

- neppure può poi ritenersi la ricorrenza di specifico interesse delle attuali reclamanti a coltivare la pretesa cautelare in via surrogatoria, le stesse risultando creditrici del valore della quota della defunta socia al momento del suo decesso e (non nei confronti della società ma) nei confronti dei soci superstiti, restando così indifferenti alle vicende patrimoniali e di gestione della srl successive alla morte della loro dante causa;

ritenuto quindi che il reclamo incidentale debba essere accolto, con conferma del dispositivo di rigetto del provvedimento reclamato previa modifica della sua motivazione nel senso fin qui esposto della carenza di legittimazione delle parti subentrate alla ricorrente originaria;

ritenuto poi che in dipendenza di tale pronuncia il reclamo principale possa essere esaminato solo ai fini della valutazione della **soccombenza virtuale** tra le parti originarie, come richiesto in subordine dalle reclamanti principali, che, quali eredi della originaria ricorrente, sono in ogni caso legittimate a chiedere la condanna del resistente alle spese del procedimento cautelare per la fase che si è svolta nel contraddittorio tra costui e la loro dante causa;

ritenuto al riguardo che i motivi del reclamo principale non appaiono idonei a smentire le condivisibili considerazioni del g.d. quanto all'assenza di *fumus* e di *periculum* nel caso di specie, e ciò considerate in particolare le ulteriori produzioni documentali dell'INVERNIZZI nella presente fase di reclamo, documentanti l'avvenuta convocazione di tutti i soci a talune delle assemblee considerate dal g.d. e delle quali le reclamanti lamentano carenze di convocazione;

ritenuto pertanto che il dispositivo del provvedimento reclamato debba essere confermato anche quanto alla condanna alle spese, previa integrazione della sua motivazione nel senso fin qui indicato;

ritenuto infine che alle pronunce fin qui adottate debba conseguire la condanna delle reclamanti alle spese anche della fase di reclamo in favore dell'INVERNIZZI, spese da liquidarsi come in dispositivo tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta;

P.Q.M.

visti gli artt. 2476 cc, 669terdecies cpc;

1. in accoglimento del reclamo incidentale, conferma il dispositivo di rigetto del provvedimento reclamato, previa modifica della motivazione di tale provvedimento nel senso sopra esposto della carenza di legittimazione delle parti subentrate alla ricorrente originaria;
2. rigetta il reclamo principale così come la richiesta subordinata delle reclamanti e conferma il dispositivo del provvedimento reclamato anche quanto alla condanna alle spese ivi contenuta, previa integrazione della motivazione di tale provvedimento nel senso sopra esposto;
3. condanna le reclamanti alla rifusione in favore di MARCO INVERNIZZI delle spese della fase di reclamo, spese che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre iva e cpa.

Milano, 19 novembre 2012.

Il Presidente
Elena Riva Crugnola